



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

NICOLA TRIGGIANI

Considerazioni sulle proposte di legge in tema di inapplicabilità  
del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,  
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,  
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,  
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,  
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,  
Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,  
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,  
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,  
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

*Contatti:*

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>



## VITA ACCADEMICA



NICOLA TRIGGIANI

CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE  
IN TEMA DI INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO  
ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI  
CON LA PENA DELL'ERGASTOLO\*

Il rapporto tra giudizio abbreviato e delitti punibili con l'ergastolo è da sempre un rapporto altalenante e tormentato: mi sembra opportuno ripercorrerlo brevemente, per poi illustrare le mie osservazioni in riferimento ad alcuni dei punti più qualificanti delle proposte di legge in discussione.

1. Le modifiche che si vorrebbero introdurre – con gli artt. 1, lett. a), e 2 della p.d.l. C. 392 e con gli artt. 1, lett. a), e 3 della p.d.l. C. 460 – comportano sostanzialmente un “ritorno alle origini”, posto che la legge–delega 16 febbraio 1987, n. 81, in attuazione della quale è stato redatto il c.p.p. 1988, non contemplava la possibilità di richiedere il rito abbreviato per tali delitti, prevedendo nella direttiva n. 53 che, in caso di condanna, vi fosse una diminuzione “secca” di un terzo della pena prevista.

L'originario art. 442, comma 2, c.p.p., entrato in vigore il 24 ottobre 1989, individuava, invece, in trenta anni di reclusione la pena da sostituire all'ergastolo, consentendo così l'accesso al rito abbreviato (allora, peraltro, subordinato al consenso del pubblico ministero) per qualunque tipologia di reato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 23 aprile 1991, n. 176, dichiarava poi illegittima, per eccesso di delega *ex* art. 76 Cost., la previsione codicistica della sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione, proprio in considerazione del fatto che il riferimento alla diminuzione di un terzo della pena nella legge–delega era formulato in modo tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato dovesse riguardare solo i delitti punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, risultando invece precluso l'accesso al rito per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

In seguito, l'art. 30, comma 1, lett. b), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. “legge

\* Testo predisposto per l'Audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 27 settembre 2018, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Carotti”) ha reintrodotta la possibilità di richiedere l’applicazione del rito anche per i delitti punibili con l’ergastolo e la correlativa sostituzione della pena, eliminando, nel contempo, la necessità del consenso del pubblico ministero sulla richiesta dell’imputato.

L’art. 7, comma 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modif. in l. 19 gennaio 2001, n. 4, ha, poi, modificato l’art. 442, comma 2, c.p.p., prevedendo che, nei casi di concorso di delitti e di reato continuato, la pena dell’ergastolo con isolamento diurno *ex art.* 72 c.p. non sia sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ma con l’ergastolo semplice, senza isolamento diurno.

Le ultime innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 44, l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) – pur incidendo su vari passaggi del rito abbreviato – non hanno interposto alcun limite all’accesso al rito speciale collegato alla tipologia di reato per cui si procede.

Neppure è stata prevista la possibilità di graduare la diminuzione di pena in considerazione della diversa gravità delle fattispecie concrete, secondo le articolate indicazioni a suo tempo offerte dalla c.d. “Commissione Canzio”, istituita presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con decreto del 10 giugno 2013 per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale. L’unica novità introdotta è la previsione per le contravvenzioni della riduzione della metà invece che di un terzo della pena (nuovo testo dell’art. 442, comma 2, primo periodo, c.p.p.).

**2.** Ora, non c’è dubbio che la fisionomia del giudizio abbreviato sia profondamente mutata nei quasi trenta anni di vigenza dell’istituto a causa di numerose declaratorie d’illegittimità costituzionale e di altrettanto numerose novelle legislative. Tuttavia, la finalità per la quale tale procedimento speciale è stato introdotto nel nostro ordinamento è rimasta inalterata: si tratta di un rito che mira a deflazionare il dibattimento e si muove, quindi, in un’ottica di economia processuale ovvero di risparmio di tempo e costi, prevedendo uno “sconto” di pena come contropartita per l’imputato che rinuncia alle garanzie proprie del giudizio ordinario.

Se questo è vero, considerato che tra i delitti punibili con l’ergastolo – per i quali risulta quindi ammissibile, con la disciplina attualmente vigente, il giudizio abbreviato – quello più rilevante è l’omicidio aggravato e che gli ultimi dati ISTAT disponibili indicano che gli omicidi volontari sono in calo, c’è innanzitutto da interrogarsi – nell’ambito di una valutazione puramente economica costi/benefici per l’amministrazione della giustizia – se il gioco valga la candela.

Dobbiamo cioè domandarci se, a fronte di un risparmio di tempo e di risorse che può ritenersi complessivamente modesto, ove rapportato al numero complessivo dei procedimenti per i quali è stata esercitata l’azione penale, sia giusto ed



eticamente accettabile consentire ad un imputato riconosciuto colpevole di delitti particolarmente gravi di poter beneficiare, per la sola scelta processuale del rito, di un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite di quello che diversamente dovrebbe essere applicato, compromettendo così pesantemente il principio della proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato.

Vero è che, come già ricordato, nei casi di concorso di delitti e di continuazione, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno non è sostituita con trenta anni di reclusione, ma con l'ergastolo. Ma ciò non toglie che la disciplina vigente consenta comunque – anche in caso di omicidi particolarmente efferati, magari aggravati dalla premeditazione e dalla crudeltà, come accade per tanti “femminicidi” – la possibilità della sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione di anni trenta.

Con quel che ne consegue, dal punto di vista della mancata risposta alle istanze di giustizia dei familiari delle vittime di tali delitti e della intera collettività, e con possibili riverberi sulla credibilità del “sistema giustizia” nel suo complesso, a fronte della commissione di delitti che suscitano un elevatissimo allarme sociale.

Ora, nessuno vuole mettere in discussione la finalità rieducativa della sanzione penale riconosciuta dall'art. 27, comma 3, Cost.

Si discute da tempo, del resto, della difficile compatibilità della pena dell'ergastolo con la nostra Carta costituzionale.

Ma fino a quando tale pena risulterà prevista dal nostro ordinamento penale, non può essere, a mio avviso, una scelta di tipo processuale operata unilateralmente dall'imputato ad impedirne l'applicazione in concreto: se si vuole abolire la pena dell'ergastolo per una serie di fattispecie delittuose, si deve avere il coraggio di intervenire in tal senso sul codice penale. Non si può, come dire, aggirare l'ostacolo, in maniera surrettizia, attraverso un'opzione processuale rimessa all'imputato e insindacabile dalle altre parti processuali.

Peraltro, è, a mio avviso, apprezzabile la previsione – contenuta sia nell'art. 1, lett. b), della p.d.l. C. 392 che nell'art. 1, lett. b), della p.d.l. C. 460 – che consente all'imputato di un delitto punibile con la pena dell'ergastolo di presentare comunemente richiesta di giudizio abbreviato, subordinandola ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso da quelli per i quali è previsto l'ergastolo.

La richiesta al giudice di valutare l'imputazione formulata dal pubblico ministero per derubricare eventualmente il reato contestato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo, consentendo così l'accesso al rito e al conseguente “sconto” di pena, evita possibili sperequazioni nel trattamento degli imputati.

Sul punto, la tutela offerta dalla “p.d.l. Morani” è particolarmente ampia, essendo opportunamente consentito riproporre tale domanda, ove rigettata, sia nuova-

mente all'udienza preliminare (art. 1 lett. c) sia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 2, che inserisce il nuovo art. 438-*bis* c.p.p.). Mi sembrano condivisibili anche le ulteriori ipotesi di richiesta del rito abbreviato direttamente nel dibattimento contenute nel citato nuovo art. 438-*bis* c.p.p., che rispondono alla stessa logica di garanzia dell'imputato, ma al contempo si inquadrano nella finalità deflattiva del rito.

3. Ciò detto, suscita, invece, a mio avviso, più di una perplessità, la previsione contenuta nell'art. 2 p.d.l. C. 392, laddove, sostituendo il testo del comma 2 dell'art. 442 c.p.p., dispone che, nella determinazione della pena, si deve tener conto delle sole circostanze aggravanti e non anche delle attenuanti, come avviene attualmente.

Nella norma si potrebbero intravedere dei profili d'incostituzionalità, ma, a prescindere da questi rilievi, mi sembra una previsione di eccessivo rigore, soprattutto se si considera che, nel momento in cui l'imputato richiede il giudizio abbreviato, conosce i limiti edittali della pena prevista dall'ordinamento per il reato contestato, ma non sa quale sarà la pena-base determinata dal giudice – con una scelta rimessa alla sua discrezionalità – per operare la riduzione premiale (potrebbe essere anche il massimo edittale).

La riduzione, secondo la “p.d.l. Molteni”, dovrebbe essere di un terzo sia per i delitti che per le contravvenzioni, laddove la l. n. 103/2017, entrata in vigore poco più di un anno fa, aveva previsto, come ho già prima ricordato, il dimezzamento delle pene in caso di contravvenzione, con il chiaro intento di incentivare l'efficacia premiale del rito, ma soltanto per i delitti meno gravi.

C'è allora il rischio che queste due modifiche – la mancata considerazione delle circostanze attenuanti per tutti i delitti per i quali è possibile chiedere il rito abbreviato e la previsione della riduzione della pena di un terzo, anziché della metà, anche per i delitti contravvenzionali – possano rendere davvero poco appetibile la scelta del rito alternativo, con conseguenze apprezzabili sul piano della mancata deflazione dibattimentale.

Sulla stessa linea della “p.d.l. Molteni”, ma con previsione di carattere generale, non limitata, dunque, al giudizio abbreviato, si pone l'art. 5 “p.d.l. Morani” che ridisegna, per i delitti contro la persona (artt. 575-623*bis* c.p.), il bilanciamento delle circostanze, attraverso l'inserimento di un nuovo ultimo comma nell'art. 69 c.p., impedendo che possano essere ritenute equivalenti o addirittura prevalenti eventuali circostanze attenuanti quando siano applicabili le aggravanti di cui all'art. 61, n. 1 e n. 4 c.p. (aver agito per motivi abietti o futili, aver adoperato sevizie, aver agito con crudeltà contro le persone). Le diminuzioni di pena dovrebbero, dunque, essere effettuate sulla misura della pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Qui le perplessità sono maggiori: a mio avviso, una previsione di questo tipo, che va a incidere sulla parte generale del codice penale, andrebbe stralciata, meritando un più attento approfondimento nell'ambito di una riforma sistematica del codice penale e soprattutto del trattamento sanzionatorio.

La p.d.l. C. 460, a differenza della p.d.l. C. 392, conserva la distinzione tra delitti e contravvenzioni quanto agli effetti premiali: l'art. 3 prevede, infatti, la soppressione solo del secondo e del terzo periodo dell'art. 442, comma 2, c.p.p., mentre resta immutato il primo periodo. Per quanto segnalato prima, mi sembra una scelta apprezzabile, nell'auspicio che possa rappresentare un maggior incentivo per la scelta del rito abbreviato: dall'introduzione della previsione del dimezzamento delle pene per le contravvenzioni ad opera dell'art. 1, comma 44, l. n. 103/2017 è in effetti trascorso soltanto un anno, un tempo troppo breve per verificare se, nella prassi applicativa, ci sia stato effettivamente un maggiore effetto deflattivo.

4. Mi lascia molto perplesso anche la previsione contenuta nell'art. 2 p.d.l. C. 460, tesa ad introdurre l'art. 438-*ter* c.p.p. in ordine alla celebrazione del rito abbreviato davanti alla Corte d'assise invece che davanti al Giudice dell'udienza preliminare, laddove si proceda per i delitti previsti dall'art. 5 c.p.p. diversi da quelli punibili con l'ergastolo: innovazione alla quale si collega l'introduzione del nuovo art. 134-*ter* disp. att. c.p.p. ad opera dell'art. 4 della suddetta proposta.

È vero che, in astratto, si potrebbe intravedere una possibile violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge *ex* art. 25, comma 1, Cost. nella circostanza che sia un giudice monocratico ad occuparsi di delitti di competenza della Corte d'assise, come già peraltro accade con la disciplina attualmente vigente (fatta eccezione per i procedimenti a carico di imputati minorenni), ma mi sembra assolutamente contraddittorio introdurre questa previsione della celebrazione del rito abbreviato davanti alla Corte d'assise contestualmente a quella che rende inapplicabile tale rito ai delitti più gravi punibili con l'ergastolo.

Si può ritenere, del resto, che la richiesta dell'imputato di procedere con il rito alternativo comporti una rinuncia a tutte le garanzie dibattimentali, inclusa quella della collegialità del giudizio e della partecipazione dei giudici popolari, in relazione al riparto della competenza per materia.

Senza dire che, con la modifica proposta, il carico di lavoro delle Corti d'assise sarebbe assai elevato, con inevitabile allungamento dei tempi dei processi: all'attuale ruolo, si aggiungerebbero, infatti, da un lato, i procedimenti per delitti punibili con la pena dell'ergastolo, che, con le proposte di legge in discussione, si vogliono sottrarre al rito abbreviato, dall'altro, per l'appunto, i procedimenti da celebrare con rito abbreviato per i delitti di cui all'art. 5 c.p.p. puniti con pena diversa dall'ergastolo.

I benefici connessi all'utilizzo del rito abbreviato dal punto di vista dell'economia processuale verrebbero pertanto ad essere correlativamente assai ridotti.

D'altronde il problema della collegialità si potrebbe porre analogamente anche per i delitti di competenza del tribunale in composizione collegiale (anche se in misura meno grave, posto che la Corte d'assise garantisce non solo il valore della collegialità della decisione, ma anche quello della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia *ex art. 102, comma 3, Cost.*).

5. Qualche parola – in conclusione – sulla necessità di una normativa transitoria.

Al riguardo, la p.d.l. C. 392 non prevede nulla nell'art. 3, dedicato all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo evidentemente leva sul principio generale *tempus regit actum*.

Poiché l'esperienza delle novelle legislative degli ultimi anni dimostra che, quando si vanno a modificare le norme processuali, sorgono molto spesso dubbi interpretativi sulla loro possibile applicabilità ai procedimenti pendenti, con conseguenti questioni di legittimità costituzionale e la necessità di interventi chiarificatori della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, sarebbe invece opportuna una espressa indicazione normativa di diritto intertemporale, come quella contenuta nell'art. 6 p.d.l. C. 460, ove si prevede che la riforma si applichi anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali sia già stata ritualmente presentata richiesta di rito abbreviato, *ex art. 438, comma 2, c.p.p.*, prima della formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore in sede di udienza preliminare, nel qual caso dovrebbe continuare a trovare applicazione la normativa previgente.